

Opuscolo informativo congiunto immigrati-italiani:

----- Parte 1: Per non perdere la bussola: orientarsi in carcere

- gli orari
- la cella
- la spesa
- la domandina
- attività interne
- attività culturali
- culto
- pacchi, lettere e telegramma
- colloqui e telefonate
- il magazzino
- norme igienico-sanitarie
- servizio tossicodipendenti
- brevi note processuali
- operatori interni ed esterni
- dopo la condanna (benefici)

Parte 2: Sportello informativo per l'accesso ai diritti per detenuti immigrati e soggetti a rischio di emarginazione

- Mediazione linguistico-culturale per stranieri
- ascolto ed informazioni
- orientamento
- supporto di tipo socio-culturale e ricreativo
- informazione su aspetti giuridici
- orari
- domandina e procedure

La parte fissa in italiano per tutti

Prevedere una parte mobile in lingua (arabo, albanese, spagnolo, francese e inglese)

OPUSCOLO PER IMMIGRATI (versione italiana)

Parte1: Per non perdere la bussola: orientarsi in carcere

- gli orari
- la cella
- .la spesa
- la domandina
- attività interna
- attività culturali
- possibilità di praticare il proprio culto
- pacchi, lettere e telegrammi
- colloqui e telefonate
- il magazzino
- come farsi difendere (gratuito patrocinio e spese processuali, richiesta di ammissione al gratuito patrocinio)
- espulsioni-leggen40
- permessi
- semi-libertà
- norme igienico-sanitarie
- servizio tossicodipendenti-
- operatori interni ed esterni
- dopo la condanna (benefici)

Parte2: Sportello informativo per l'accesso ai diritti per gli immigrati detenuti:

- Mediazione linguistico-culturale con attività di traduzione

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

- Ascolto e informazione: presenza di un mediatore di lingua araba e di uno di lingua albanese
- supporto di tipo socio-culturale-ricreativo: formazione, orientamento, letture, pratica del proprio culto
- informazione su aspetti giuridici: documenti, permesso di soggiorno, espulsione, diritti per motivi di protezione sociale (legge n 40)
- informazione su diritti sociali, culturali, sanitari e lavorativi

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

PER NON PERDERE LA BUSSOLA: ORIENTARSI IN CARCERE

INDICE

♦ La domandina	Pag. 3
♦ Pacchi	Pag. 3
♦ Oggetti e generi di cui è consentito il possesso	Pag. 4
♦ La spesa	Pag. 5
♦ Cottura di cibo ed uso di fornelli	Pag. 5
♦ Telefonate	Pag. 5
♦ Colloqui	Pag. 6
♦ Servizio sanitario	Pag. 6
♦ Attività religiose	Pag. 7
♦ Attività ricreative sportive	Pag. 7
♦ Attività scolastiche e servizio biblioteca	Pag. 7
♦ Attività lavorative esterne	Pag. 9
♦ Patronato INCA: (previdenza e assistenza INPS, pensioni di anzianità, vecchiaia, invalidità, problemi del lavoro, collocamento, assistenza sociale, libretto di lavoro, indennità di disoccupazione)	Pag. 11
♦ Benefici (permessi, permessi premio, lavoro all'esterno, semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova in casi particolari, liberazione anticipata, liberazione condizionale, ecc...)	Pag. 19 Pag. 20 Pag. 24
♦ Figure professionali di riferimento	
♦ Brevi note processuali	
♦ Brevi note sulla legge n. 40	Pag. 34

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

sull'immigrazione non comunitaria (le	Pag. 34
espulsioni, i centri di permanenza	Pag. 34
temporanea, misure di protezione sociale,	Pag. 36
detenuti stranieri, respingimento)	Pag. 38
♦ Ambiente e igiene	
♦ La cella	
♦ Igiene e prevenzione	
♦ Alimentazione	
♦ Sportello informativo del Comune di Bologna	

LA DOMANDINA

La domandina è un modulo con cui il detenuto può fare alla direzione una serie di richieste. Il modulo va richiesto allo scrivano di sezione, e va consegnata, compilato in tutte le sue parti, imbucandolo nell'apposita cassetta in sezione.

Con la domandina si può richiedere alla direzione:

1. di fare un telegramma o una raccomandata
2. di ritirare un pacco postale
3. di ricevere tramite colloqui quei generi che necessitano di autorizzazione
4. di effettuare colloqui visivi e telefonici ordinari e premiali
5. di effettuare colloqui con tutti gli operatori (così Direttore, Vice Direttore, educatori, operatori del SERT, psicologi, assistenti sociali)
6. di frequentare attività e diversivi di vario tipo
7. di ritirare le copie di atti o provvedimenti, consuntibili, da parte dell'ufficio matricola.

PACCHI

Si possono ricevere quattro pacchi mensili con periodicità settimanale, di peso non eccedente ai 5 Kg. ciascuno. In relazione al passaggio dalla stagione estiva a quella invernale e viceversa, è consentito, previa istanza

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

dell'interessato, la ricezione di 2 pacchi annuali, del peso di 10 Kg. ciascuno, che possono contenere esclusivamente indumenti ed effetti di biancheria.

I pacchi spediti tramite posta possono essere consegnati solo se nei 15 gg. precedenti la data di spedizione non si è usufruito di alcun colloquio.

E' vietato ricevere contenitori metallici o di vetro e similari nonché oggetti confezionati (pacchi sigillati).

Stesso divieto riguarda gli alcolici, il vino, bevande di qualsiasi genere, cibi crudi, frutta secca, frutti di mare, dolci, tubetti d'aromi, pomodori, medicinali di qualsiasi genere, sigarette, dentifrici, salumi ed insaccati vari.

OGGETTI E GENERI DI CUI E' CONSENTITO IL POSSESSO

E' consentito ai detenuti il possesso di oggetti per la cura personale in misura non eccedenti il normale fabbisogno.

E' consentito il possesso di apparecchi mangianastri e radiofonici autoalimentanti .

Gli oggetti costituiti, in tutto e in parte, di materiale pregiato (oro, argento, platino), possono essere tenuti solo se di modico valore.

LA SPESA

Possono essere acquistati i generi alimentari e di conforto elencati in un apposito tariffario. Non è consentito l'acquisto di generi alimentari e di conforto non inclusi nell'elenco generi vittuari.

E' consentito spendere sino a L. 175.000 alla settimana, e un totale mensile di L. 700.000.

La richiesta d'acquisto, tramite appositi moduli dovrà pervenire all'ufficio sopravitto, dal martedì mattina al giovedì fino alle ore 15,20.

La spesa acquistata sarà consegnata dal lunedì fino alla domenica, nell'orario d'ufficio, scaglionando i generi nei seguenti giorni della settimana.

Lunedì:

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

distribuzione di tutti i generi alimentari compreso il vino, birra e giornali.

Martedì:

distribuzione di tutti i generi di profumeria, compreso vino, birra e giornali.

Mercoledì:

distribuzione di tutti i generi di pasticceria, verdura, birra, vino, giornali, carne.

Giovedì:

distribuzione di tutti i generi surgelati, vino, birra, giornali, gelati e gas.

Venerdì:

distribuzione di tutti i generi orto-frutta, acqua, vino e giornali.

Sabato:

distribuzione di tutti i generi di macelleria, vino , birra e giornali.

Domenica:

distribuzione vino, birra, giornali e fumetti.

Per i detenuti nuovi giunti, che sono detentori di somme all'atto dell'ingresso nell'istituto, è possibile una spesa straordinaria o di primo ingresso.

COTTURA DI CIBI ED USO DI FORNELLI

E' consentita la cottura di cibi in cella con fornello autoalimentato. E' vietato l'uso dei fornelli elettrici. I detenuti, per l'acquisto di ricambi delle bombolette dei fornelli, devono provvedere a farne richiesta, tramite spesa, all'agente della sezione.

Il personale preposto a tale servizio provvederà ad annotare sugli appositi registri la data della consegna ed il numero delle bombolette, nonché i nominativi dei detenuti a cui sono dirette. Per ogni detenuto non deve risultare comunque un numero di bombolette superiori a sei. La cottura di cibi è consentita dalle ore 07.00 alle ore 21.00. Essa non può avvenire nel corso delle operazioni di pulizia e di perquisizione delle camere.

Gli alimenti che si possono cuocere sono: fettine di carne, uova, salsa di pomodoro, surgelati, precotti e la preparazione di tutte le bevande calde.

TELEFONATE

Si può fruire di comunicazioni telefoniche con i familiari o con i conviventi una volta ogni 15 gg, purchè non abbiano effettuato colloqui visivi- con familiari e/o conviventi, da almeno 15 gg.

Ulteriori due telefonate mensili (cod. Premiali) possono essere autorizzate sussistendo i presupposti della condotta regolare per gli imputati e in

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

aggiunta della partecipazione all'osservazione e al trattamento, per i condannati. La corrispondenza telefonica è consentita tutti i giorni feriali dalle ore 12.00 alle ore 20.00, salvo le ipotesi in cui la Direzione stabilisca orari diversi in considerazione di particolari ragioni d'urgenza.

COLLOQUI

Si può fruire di quattro colloqui mensili "cod. ordinari", nonché di ulteriori due colloqui al mese "col. premiati", ciascuno della durata di un'ora.

E' consentita la fruizione di colloquio prolungato, solo per coloro che hanno i familiari residenti in un comune diverso e che non hanno beneficiato del colloquio nella settimana precedente.

I colloqui avvengono dalle ore 08,30 alle ore 11.30 e dalla ore 12,30 alle ore 14,00.

Oltre che ai colloqui ordinari e premiali, sono previsti i colloqui a titolo di ricompensa, previsti dall'art. 71 legge R.E. Questo tipo di colloquio è concesso ai detenuti, particolarmente meritevoli (che cioè hanno manifestato particolare impegno nello svolgimento del lavoro, nei doveri scolastici, nello svolgimento delle attività culturali) e vengono concessi con provvedimento motivato dal Consiglio di Disciplina.

SERVIZIO SANITARIO

L'Istituto è dotato di servizio medico, di servizio paramedico, di servizio farmaceutico e radiologico.

All'atto dell'ingresso in Istituto, i soggetti sono sottoposti a visita medica allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri, indipendentemente dalle richieste degli istruttori interessati.

I detenuti possono richiedere di essere visitati a proprie spese, da un sanitario di loro fiducia, mediante apposite istanze rivolte alla Direzione e da quest'ultima autorizzate. Per i detenuti in attesa di primo giudizio, l'autorizzazione è concessa dal Magistrato che procede. La Direzione Sanitaria dell'Istituto riceve opportuna informazione al riguardo.

L'Istituto è dotato di servizio specialistico psichiatrico, nonché dei seguenti servizi specialistici: neurologia, cardiologia, ginecologia,

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

otorinolaringoiatria, ortopedia, odontoiatria, oculistica, pediatria,
dermatologia, fisiologia.

ATTIVITA' RELIGIOSE

E' possibile svolgere riti religiosi, praticare assistenza spirituale di culto diverso da quello cattolico, con l'assistenza dei ministri di culto ammessi.

La messa viene celebrata la domenica e in occasione di altre solennità religiose nei locali e negli orari specifici.

Per i detenuti comuni della sessione penale, femminile e giudiziaria, la partecipazione alla Messa è regolata in base ad appositi elenchi presentati dai cappellani e sottoposti a verifica dell'ispettore comandante.

Ai fini dell'assistenza spirituale, i detenuti possono richiedere l'incontro con il cappellano del culto cattolico, avvisandolo direttamente oppure premesso d'apposita richiesta scritta.

Le pratiche di culti diversi da quello cattolico si svolgono nei locali destinati alle attività culturali secondo tempi e modalità concordati tra i rispettivi ministri di culto e la Direzione dell'Istituto.

ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE

In Istituto sono organizzate attività culturali, sportive, ricreative, volte alla realizzazione della personalità di detenuti ed inserite nell'ambito del trattamento rieducativo. L'organizzazione di tali attività è curata da una commissione composta dal direttore, da uno o più educatori, da uno o più

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

assistenti sociali da cinque rappresentanti dei detenuti, con la previsione di cinque sostituti di questi ultimi. I detenuti facenti parte alla suddetta commissione sono individuati mediante sorteggio da effettuare ogni quattro mesi.

Nell'organizzazione e nello svolgimento delle diverse attività, la Direzione dell'Istituto può avvalersi della collaborazione di assistenti volontari.

Durante la permanenza all'aperto, è consentito ai detenuti effettuare attività sportive, anche usando attrezzi messi a disposizione dalla Direzione dell'Istituto, compatibilmente con le vigenti esigenze della sicurezza.

E' possibile fruire, secondo giorni e vari programmi per le sezioni di appartenenza- del campo sportivo.

ATTIVITA' SCOLASTICHE E SERVIZIO BIBLIOTECA

In istituto si svolgono corsi scolastici a livello di scuola d'obbligo e di scuola secondaria superiore.

E' altresì prevista la possibilità per i detenuti che ne facciano richiesta, di svolgere preparazione da privatista per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore o per l'idoneità degli anni successivi.

E' favorito l'accesso di detenuti alla consultazione di libri nelle rispettive biblioteche dell'istituto.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

La gestione dei servizi biblioteca è affidato agli educatori, che si avvalgono della collaborazione di assistenti volontari autorizzati e di rappresentanti dei detenuti.

L'accesso ai locali delle biblioteche delle rispettive sezioni avviene nei giorni e negli orari prefissati per ogni sezione.

ATTIVITA' LAVORATIVE INTERNE

L' ammissione al lavoro in carcere è condizionata alla presentazione di un'istanza con un apposito modulo in possesso degli scrivani di sezione. L'istanza deve essere compilata in tutte le sue parti e deve specificare a quale lista si vuole essere iscritti. Se cioè alla lista dei posti di lavoro cosiddetti generici (così, p. es.: manovale, casermiere, scopino, spesino, magazziniere ecc.), oppure alla lista dei posti di lavoro per qualifica o mestiere (così, p.es: muratore qualificato, muratore, giardiniere, imbianchino, cuciniere, tipografo ecc. I criteri d'ammissione al lavoro, cui corrispondono i rispettivi punteggi, sono: i carichi familiari, professionalità, titoli di studio, qualifica professionale, indigenza, l'anzianità di disoccupazione decorrente dall'inizio della carcerazione per lo stesso reato.

Qualsiasi variazione di titoli utili per la graduatoria, sarà cura dello stesso interessato comunicarla, sempre con l'apposito modulo, alla direzione.

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

Vale il sistema dell'autocertificazione, al fine della documentazione dimostrante le condizioni per l'iscrizione nelle graduatorie.

Lo sportello ha stretto un rapporto di collaborazione con CGIL - PATRONATO INCA, già presente in carcere ed attivo sui seguenti temi:

PREVIDENZA E ASSISTENZA INPS

- Esecuzione e verifica delle pratiche relative all'indennità di disoccupazione, ordinaria e a requisiti ridotti.
- Assistenza nella formulazione delle richieste di assegni al nucleo familiare.
- Trattamento economico di malattia e maternità.
- Assistenza nelle pratiche di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

PENSIONI DI ANZIANITA' VECCHIAIA INVALIDITA' INPS - INAIL - PREFETTURA

- Assistenza, presentazione e controllo delle pratiche di pensione, verifica dei requisiti.

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

- Richiesta e controllo estratti conto previdenziali.
- Patrocinio in caso di contenzioso amministrativo.

PROBLEMI DEL LAVORO

- Assistenza nelle verifiche di regolarità dei rapporti di lavoro precedenti, controllo documenti consegnati dalle aziende, ricerca contributi, recupero versamenti omessi, vertenze di lavoro.

COLLOCAMENTO ORDINARIO E OBBLIGATORIO

- Iscrizione e rinnovo dell'iscrizione alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego o richiesta di sospensione.

ASSISTENZA SOCIALE

- Compilazione denunce dei redditi-modelli 740, verifica dei modelli 101 e delle detrazioni operate e spettanti, richiesta del codice fiscale.

ALCUNI ESEMPI PRATICI

ISCRIZIONE AL COLLOCAMENTO E LIBRETTO DI LAVORO

L'iscrizione nelle liste dei disoccupati deve essere fatta nel Comune di ubicazione del carcere.

Può essere effettuata per posta, invitando alla Sezione circoscrizionale per l'impiego, insieme ad un certificato di detenzione, l'apposito modulo d'iscrizione, con firma autenticata del Direttore del carcere, e il libretto di lavoro. Il libretto verrà poi restituito al mittente. Ricordiamo che tale operazione va rinnovata ogni anno, entro il 30 novembre.

E' anche possibile richiedere l'esonero dal rinnovo annuale, segnalando il perdurare dello stato di detenzione.

A fine pena, è possibile recuperare l'anzianità pregressa, presentandosi al Collocamento muniti di certificato attestante il periodo di detenzione, rilasciato dalla Direzione del carcere.

Chi possiede una qualifica, può chiederne la registrazione sul libretto di lavoro, allegando copia degli attestati rilasciati dagli enti di formazione riconosciuti.

Il libretto di lavoro va richiesto al comune di residenza, anche per posta. Per i residenti alla Dozza, il Comune di Bologna rilascia il libretto su richiesta, con l'intervento del volontariato. In caso di smarrimento, si potrà richiedere un duplicato, unendo denuncia di smarrimento.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Si tratta di una prestazione economica di tipo temporaneo, corrispondente al 30% del salario mensile. Viene liquidata dall'INPS, e ne esistono due tipi: ordinaria e a requisiti ridotti.

L'ordinaria spetta a chi ha lavorato per almeno 52 settimane nell'ultimo biennio, potendo vantare due anni di iscrizione alla Previdenza Sociale.

Il termine di presentazione delle domande scade al 68° giorni dal licenziamento, o al 98° dalle dimissioni.

L'indennità a requisiti ridotti spetta a tutti i lavoratori stagionali e precari, quali sono in massima parte anche i detenuti. Occorre aver lavorato almeno 78 giornate effettive nell'anno solare, sempre vantando almeno due anni di iscrizione all'INPS. Questa domanda si presenta entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo a quello di lavoro, e non occorre essere disoccupati al momento in cui si fa domanda.

La certificazione delle giornate lavorate alla Dozza avviene a mezzo del volontariato, chi ha lavorato presso altre carceri o all'esterno, si dovrà attivare per recuperare la documentazione necessaria.

BENEFICI

PERMESSI (art 30 O.P)

Sono concedibili, prescindendo da ogni valutazione sul comportamento del soggetto privato della libertà, ai seguenti soggetti:

- agli imputati, anche se agli arresti domiciliari;
- ai condannati, anche se ammessi alle misure alternative della semilibertà e della detenzione domiciliare;
- agli internati

A) Condizioni oggettive ammissibilità:

- a) imminente pericolo di vita di un a familiare o di un convivente
- b) eccezionalmente, per eventi familiari di particolare gravità

B) Organi giudiziari competenti alla concessione del permesso:

- Gip prima dell'esercizio dell'azione penale;
- giudice che procede, dopo l'esercizio dell'azione penale e fino alla pronuncia della sentenza di primo grado;
- presidente dell'organo collegiale durante il procedimento di appello;
- presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello durante il giudizio di cassazione.

PERMESSI PREMIO (art. 30 ter O.P)

Sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla legge 663/86 e, pur non rientrando nel “genus” delle misure alternative, rappresentano uno strumento trattamentale di grande rilevanza per la progressiva ripresa dei rapporti con l'esterno.

I permessi premio possono essere concessi **esclusivamente ai condannati** (detenuti con sentenza passata in giudicato).

A) Condizioni oggettive di ammissibilità

- pena dell'arresto e della reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
- pena della reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della stessa;
- pena dell'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

Nell'ipotesi di condanna per i delitti ex art. 416 bis e 630 c.p. nonché dell'art. 74 D.P.R. 309/90 la concessione potrà essere attuata soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni (tale inasprimento non si applica nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art 58 ter O.P, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati).

B) Condizioni soggettive

- regolare condotta del condannato;
- accertamento della non pericolosità del condannato;
- verifica della meritevolezza degli interessi (affettivi, culturali di lavoro) che il detenuto intende coltivare mediante il permesso.

A)Organi giudiziari competenti alla concessione del permesso:

- Magistrato di sorveglianza previo parere del Direttore dell'istituto.

B)Durata

La durata complessiva della misura non può superare i quarantacinque giorni per ciascun anno di espiazione di pena.

Il singolo permesso non può avere una durata superiore a quindici giorni.

LAVORO ALL'ESTERNO (art. 21 O.P)

Non rientra nell'ambito delle misure alternative ma rappresenta uno strumento diretto a consentire alle persone private della libertà di svolgere delle prestazioni lavorative.

Si evidenzia che l'ammissione al lavoro esterno può essere disposta solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento.

L'ammissione al lavoro all'esterno prevede distinti atti, quali:

- 1) Osservazione da parte dell'équipe di osservazione;
- 2) Redazione di programma di trattamento con previsione di ammissione;
- 3) L'approvazione del programma da parte del Magistrato di sorveglianza;
- 4) Provvedimento di ammissione da parte del Direttore dell'istituto;
- 5) Approvazione del provvedimento del direttore da parte del Magistrato di sorveglianza (che effettua un controllo di merito).

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

- Per coloro che sono stati condannati alla pena della reclusione per uno dei delitti ex art 4 bis O.P (artt. 416 bis, 630 cp e 74 D.P.R. 309/90) il beneficio può essere concesso quando sia stata espiata almeno un terzo della pena e, comunque, un tempo non superiore a cinque anni (tale inasprimento non si applica nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 58 ter O.P, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati).
- Per i condannati all'ergastolo l'espiazione richiesta, è di almeno dieci anni.

SEMILIBERTA' (art. 48 O.P)

E' la misura alternativa che consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

A) Condizioni oggettive:

- pena dell'arresto o della reclusione non superiore a sei mesi;
- espiazione di almeno metà della pena;
- espiazione di almeno due terzi della pena per i condannati per delitti di terrorismo o di eversione, per delitti di cui agli artt. 416 bis e 630 74

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

d.P.R 309/90 E 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 comma 2 (tale inasprimento **non si applica** nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 58 ter O.P, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati)

- espiazione di almeno 20 anni di pena per il condannato all'ergastolo;
- internato in ogni tempo.

B) Condizioni soggettive

L'ammissione è disposta in relazione ai progetti compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per u graduale reinserimento del soggetto nella società.

C) Organo giudiziario competente

Tribunale di sorveglianza

D) Revoca

- Quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
- Mancato o tardivo rientro in istituto (oltre le 12 ore).

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE (art. 47 O.P)

Costituisce la forma più ampia di misura alternativa e consente al condannato di essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto penitenziario per un periodo uguale a quello da scontare.

A) Condizioni oggettive:

- pena detentiva inflitta non superiore a tre anni (si evidenzia che in seguito all'art. 14 bis D.L 306/92 la pena inflitta deve intendersi come

pena in concreto ancora da espiare detratte tutte le cause di estinzione compresa la parziale espiazione).

B) Condizioni soggettive:

- risultato positivo dell'osservazione condotta collegialmente per almeno un mese in istituto che faccia ritenere che l'affidamento stesso contribuisce alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

La legge 165/98 (c.d. Simeone) ha stabilito che l'affidamento in prova può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire che la misura alternativa in questione contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Ulteriore aspetto innovativo introdotto dalla legge 165/98 è costituito dalla possibilità di sospendere (mediante provvedimento del Magistrato di sorveglianza) l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga; in tal caso la sospensione si protrae fino alla

decisione del Tribunale. Nell'ipotesi in cui l'istanza di ammissione alla misura non venga accolta, l'esecuzione della pena riprende.

C) Organo giudiziario competente

Tribunale di sorveglianza

D) Revoca

Quando il soggetto manifesta un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni contenute nel provvedimento di ammissione alla misura.

AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI (art. 47 bis)

Tale misura è stata abrogata dalla legge 165/98

LIBERAZIONE ANTICIPATA (art. 54 O.P)

Tale istituto non rientra nell'ambito delle misure alternative alla detenzione ma costituisce una causa di estinzione della pena.

In seguito alla sua concessione il condannato può ottenere una riduzione di pena di 45 giorni per ciascun semestre di pena scontata.

A) Condizioni oggettive

- aver scontato almeno un semestre di pena

B) Condizioni soggettive

- aver dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

C) Organo giudiziario competente

- Tribunale di sorveglianza

D) Revoca

- condanna per delitto commesso dopo la concessione del beneficio

LIBERAZIONE CONDIZIONALE (artt. 176 – 177 c.p.).

Tale misura consente al condannato di essere posto in libertà ed essere assoggettato alla misura di sicurezza della libertà vigilata ex art. 228 c.p

A) Condizioni oggettive

- 1) aver espiato 30 mesi e comunque almeno metà della pena (pena residua non superiore ad anni cinque);
- nell'ipotesi di recidiva occorre aver scontato almeno 4 anni e non meno 3/4 della pena;
 - in caso di condanna all'ergastolo la misura non può essere concessa prima che siano stati scontati almeno 26 anni di pena.

Nell'ipotesi dei reati richiamati dall'art. 4 bis O.P (artt. 416 bis, 630, 575, 628 3 comma, 629 2 comma c.p, delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, artt. 73 aggravato ai sensi del comma 2 dell'art. 80 e art. 74 d.P.R 309/90), i condannati possono essere ammessi alla liberazione condizionale soltanto dopo aver espiato almeno due terzi della pena.

2) aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

B) Condizioni soggettive:

- il soggetto deve aver mantenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento

C) Organo giudiziario competente

Tribunale di sorveglianza

D) revoca

La misura viene revocata nell'ipotesi di commissione di un altro reato della stessa indole dopo la liberazione e/o nell'ipotesi di trasgressione agli obblighi inerenti alla libertà vigilata.

REMISSIONE DEL DEBITO (art. 56 O.P)

La remissione del debito non rappresenta in realtà una vera e propria misura alternativa ma bensì un mero beneficio di natura economica che mira ad estinguere il debito del condannato per le spese di mantenimento e processuali.

A) Condizioni oggettive

Presupposto oggettivo per la concessione è costituito dalle “disagiate condizioni economiche” del condannato (tali condizioni non debbono essere intese come insolvibilità).

B) Condizioni soggettive

Il condannato deve aver tenuto una regolare condotta

C) Organo giudiziario competente

Magistrato di sorveglianza

DETENZIONE DOMICILIARE (art. 47 ter O.P)

Consente al condannato di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura e di assistenza.

A) Condizioni oggettive

- pena della reclusione non superiore a quattro anni anche se costituisce parte residua di maggior pena;

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

- pena dell'arresto;
- la detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle altre condizioni quando ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale – tale disposizione non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati ex art. 4 bis.

B) Condizioni soggettive

- donna incinta o che allatta la propria prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
- padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente; quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- persone di età superiore ai 60 anni, se inabili anche parzialmente;
- persone di età minore di 21 anni per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

La detenzione domiciliare può essere concessa in assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

C) Organo giudiziario competente

Tribunale di sorveglianza

D) Revoca

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

La revoca della misura viene disposta nelle seguenti ipotesi:

- 1) qualora venga ravvisato un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate;
- 2) quando cessano le condizioni oggettive e soggettive che ne hanno determinato la concessione.

DISPOSIZIONI RELATIVE A COLORO CHE SONO STATI CONDANNATI PER I DELITTI EX. ART. 4 bis OP.

A) Le misure alternative alla detenzione, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concesse ai detenuti ed internati per i delitti ex artt. 416 bis, 630 codice penale e art 74 d.P.R 309/90 solo nelle ipotesi in cui tali detenuti collaborino con la giustizia ai sensi dell'art. 58 ter.

B) Quando si tratta di detenuti o internati che sono stati condannati per i sopracitati delitti ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62 n. 6 cp (avere prima del giudizio riparato il danno, e, se possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56 c.p, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato) anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o art. 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione risulti oggettivamente irrilevante (tale accertamento è demandato al Tribunale di sorveglianza).

Nell'ipotesi di delitti ex art. 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e dell'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai

sensi dell'art. 80 d.P.R. 309/90, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO

EDUCATORI

Costituiscono il perno dell'organizzazione dell'attività di osservazione e trattamento nei confronti dei condannati attraverso colloqui individuali con i detenuti.

Svolgono (quando sia consentito dall'A.G) attività educative nei confronti degli imputati.

Tra le numerose attività espletate dagli educatori si evidenziano:

- partecipazione alla commissione per le attività culturali, ricreative e sportive (art. 27 O.P);
- organizzazione del servizio di biblioteca, della quale, di regola, sono affidatari;
- partecipazione al consiglio di disciplina;
- partecipazione alla Commissione per il regolamento interno;
- effettuano, su designazione del Direttore, i colloqui di primo ingresso;
- assistenti sociali;
- medici;
- infermieri;

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

- operatori della comunità esterna: SERT, assistenti sociali, insegnanti, mediatori culturali;
- operatori volontari: religiosi e laici;
- formatori.

BREVI NOTE PROCESSUALI

Sull'arresto:

Può avvenire in flagranza di reato e per ordinanza del Giudice. Nel primo caso dovrà esserci l'udienza di convalida entro 48 ore da quando l'arrestato è posto a disposizione del Giudice e al termine, qualora ne ricorrano le condizioni, verrà disposta una misura cautelare o coercitiva. Nel secondo caso dovrà esserci l'interrogatorio entro 5 giorni. Contro la decisione del Giudice può essere proposta richiesta di riesame al Tribunale della libertà.

Indagini preliminari e udienza preliminare

Dal momento dell'arresto inizia a decorre il termine per la custodia cautelare che non può superare i 3 mesi, i 6 mesi o 1 anno a seconda del tipo di reato (art. 303 Codice di Procedura Penale). In alcuni casi particolari il termine può essere prorogato.

Il termine incomincia di nuovo dopo il rinvio a giudizio e nei vari gradi del giudizio.

Da quando il nome della persona indagata viene iscritto nel registro delle notizie di reato inizia a decorre il termine per le indagini preliminari. Il termine delle indagini preliminari non può superare 6 mesi o 1 anno sempre a seconda del tipo di reato e sempre che non siano richieste proroghe (artt. 405, 406 C. P. P.). Entro tale termine il Pubblico Ministero può chiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio. Nella seconda ipotesi il Giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere, o emettere il decreto con cui disporre il giudizio fissandone la data (art. 429 C. P. P.).

Procedimenti Speciali:

Il giudizio abbreviato (art. 438 e seg. C. P. P.).

Il giudice dell'udienza preliminare, anziché emettere il decreto che dispone il giudizio, definisce il processo con una sentenza se l'imputato ne fa richiesta, se vi è il consenso del P.M. e se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti. In tal caso il processo si svolge in camera di consiglio e, in caso di condanna, la pena è diminuita di un terzo.

L'applicazione della pena su richiesta delle parti o patteggiamento (artt. 444 C. P. P.).

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

Consiste nell'accordo tra imputato e P.M. sulla pena da infliggere. E' possibile quando, tenuto conto di tutte le attenuanti possibili e della diminuzione fino a un terzo, la pena non supera i due anni.

Al contrario del giudizio abbreviato, le parti possono formulare richiesta di patteggiamento non solo nel corso delle indagini preliminari, ma anche fino all'apertura del dibattimento di primo grado.

Il giudizio direttissimo (artt. 449 C. P. P.)

E' un giudizio in cui mancano indagini e udienza preliminare. Può ricorrere quando una persona è stata arrestata in flagranza di reato, o quando nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. Se tuttavia l'imputato chiede il giudizio abbreviato e il P.M. dà il consenso, il giudizio prosegue con l'osservanza delle norme fissate per l'udienza preliminare e, in caso di condanna, la pena è diminuita di un terzo.

Il Giudizio immediato

Consiste nell'eliminazione dell'udienza preliminare e può chiederlo il P.M. quando la prova a carico dell'imputato appare evidente e purché costui sia stato interrogato sui fatti. L'imputato può comunque chiedere il

giudizio abbreviato che si svolgerà secondo le norme già descritte. Il giudizio immediato può essere richiesto anche dall'imputato.

Il Giudizio ordinario

Tra la data del rinvio a giudizio e il processo devono passare almeno 20 giorni.

Viene prima formato un fascicolo per il Giudice dove vengono inseriti solo gli atti irreperibili (per esempio verbale di arresto e verbale di perquisizione), mentre tutti gli altri (per esempio relazioni della Polizia Giudiziaria, dichiarazioni testimoniali, interrogatorio dell'imputato) rimangono nel fascicolo del P.M. e non possono essere utilizzati se non in casi particolari.

I testimoni che verranno chiamati a deporre devono essere indicati almeno 7 giorni prima dell'udienza precisando le circostanze che li riguardano.

Dichiarato aperto il dibattimento il P.M. espone i fatti che intende provare, nonché le prove di cui chiede l'ammissione. Altrettanto fanno le parti.

L'imputato ha facoltà di rendere in ogni momento le dichiarazioni che ritiene opportune.

Successivamente si passa all'istruzione dibattimentale che inizia con l'assunzione delle prove richieste dalle varie parti.

L'esame è diretto e viene condotto dalla parte che lo ha chiesto. In un secondo tempo le altre parti possono procedere al contro esame.

Se l'esaminato dice cose diverse da quelle dichiarate durante le indagini preliminari, chi ne ha interesse può domandare che la precedente dichiarazione (che si trova nel fascicolo del P.M.) venga allegata agli atti.

Se l'imputato ne ha fatto richiesta o vi consente, viene esaminato con le stesse regole appena descritte per l'esame testimoniale.

Qualora il giudice lo ritenga indispensabile può disporre l'acquisizione di nuove prove, ed esaurita tale fase ha inizio la discussione al termine della quale viene pronunciata la sentenza. La motivazione della sentenza può essere resa nota immediatamente o redatta in un termine più lungo che va da 15 a 90 giorni.

Impugnazione

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

L'atto di impugnazione deve avere forma scritta e deve essere accompagnato dai relativi motivi. Il termine per impugnare può essere di 15, 30 o 45 giorni. E' di 15 giorni quando la motivazione della sentenza è stata letta immediatamente al termine del giudizio. E' di 30 giorni quando la motivazione della sentenza è stata depositata entro 15 giorni. E' di 45 giorni a partire dalla data in cui viene depositata la motivazione della sentenza se per il deposito il Giudice ha fissato il termine maggiore che, come detto, non può superare in 90 giorni.

Tra la notifica del decreto di citazione e il giudizio d'Appello non possono passare meno di 20 giorni.

Il Presidente o il Consiglio fanno la relazione e quindi si procede alla discussione.

Salvo i casi di annullamento, il Giudice d'Appello pronuncia sentenza con cui conferma e riforma la sentenza appellata.

Ricorso per Cassazione

E' possibile solo per alcuni motivi previsti dalla legge.

Viene fissata la data dell'udienza e la Cancelleria della Corte ne dà avviso al Procuratore Generale e ai difensori almeno 30 giorni prima.

In sede d'udienza, dopo l'introduzione fatta da un Consiglio della Corte vi è l'intervento del Procuratore Generale e per l'ultimo il difensore.

La sentenza della Corte può essere di annullamento senza rinvio, di annullamento con rinvio e di rigetto del ricorso.

Se vi è annullamento senza rinvio, La Corte ne indica il motivo e il procedimento si conclude. Se vi è annullamento con rinvio La Corte ne indica i motivi e rimette gli atti al Giudice di merito per un nuovo giudizio limitatamente alle parti annullate.

Se la sentenza è di rigetto la sentenza impugnata diventa definitiva e, in caso di condanna, ha inizio la fase dell'esecuzione della pena.

Breve nota sulla legge n. 40 sull'immigrazione non comunitaria

1* L'ESPULSIONE AMMINISTRATIVA (art.11 della legge 40/98)

Autorità competente:

a) il Ministro dell'interno: per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato

b) il Prefetto:

- quando lo straniero è entrato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto
- quando non è stato chiesto il permesso di soggiorno nel termine di legge (entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso: art.5, comma 2), a meno che il ritardo sia dipeso da forza maggiore
- quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato
- quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 gg. e lo straniero non ne ha chiesto il rinnovo
- quando lo straniero appartiene ad una delle categorie di cui all'art.1 della legge n.1423/56 o di cui all'art.1 della legge n.575/65

Forma: il provvedimento è adottato con decreto motivato.

Se lo straniero è sottoposto a procedimento penale:

- l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta per l'espulsione, a meno che non sussistano inderogabili esigenze processuali.

Se lo straniero è arrestato in flagranza (e deve anche essere espulso per i motivi di cui sopra):

- il giudice che convalida l'arresto rilascia il nulla osta per l'espulsione: in tal caso il questore può disporre il collocamento dello straniero espulso presso un Centro di Permanenza Temporanea (art.12), qualora non sia possibile eseguire immediatamente l'espulsione.
- se il giudice, all'atto di convalida dell'arresto, dispone una misura detentiva, il nulla osta non viene rilasciato.

Modalità di esecuzione dell'espulsione:

a) con accompagnamento immediato alla frontiera:

- nel caso di espulsione ministeriale
- nel caso che l'espulso si sia trattenuto in Italia oltre il termine dell'intimazione a lasciare il territorio nazionale(15 gg.)
- nel caso che appartenga ad una delle categorie di cui alle leggi n. 1423/56 o n. 575/65 ed il prefetto ritenga che, sulla base di circostanze obiettive, vi sia il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione
- nel caso che l'espulsione sia stata disposta per ingresso clandestino, lo straniero sia privo di documenti di identità e il prefetto rilevi un concreto pericolo di sottrazione dell'esecuzione, tenuto conto dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero

b) con intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg:

- se l'espulsione è stata disposta a seguito di revoca o ritardo di rinnovo del permesso di soggiorno

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

In tal caso il Questore può disporre il collocamento dello straniero espulso presso un Centro di Permanenza Temporanea (art.12), se il prefetto rilevi un concreto pericolo di sottrazione dell'esecuzione, tenuto conto dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Mezzi di impugnazione del provvedimento di espulsione:

- ricorso al Pretore del luogo di residenza o dimora dello straniero
- entro 5 gg.
- oppure entro 30 gg se vi è stato accompagnamento immediato alla frontiera (il ricorso va proposto davanti alla Rappresentanza consolare italiana all'estero)

Se vi è stato collocamento presso un Centro di P.T. sul ricorso provvede il Pretore competente per la convalida della misura di collocamento (cioè il Pretore del luogo ove è sito il C.P.T.)

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

- il Pretore decide entro 10 gg. dalla data di deposito del ricorso
- l'interessato viene sentito dal Pretore
- può presentare personalmente il ricorso

- se è sprovvisto di difensore gli viene nominato un difensore d'ufficio
- può essere ammesso al gratuito patrocinio

Per l'espulsione del Ministro dell'interno: il ricorso va presentato al TAR Lazio nei termini di legge (60 gg. o maggiori se l'interessato è residente all'estero).

Effetti dell'espulsione:

- divieto di rientro per 5 anni
- oppure per il periodo stabilito dal Pretore o dal TAR: comunque non inferiore a 3 anni

Per il rientro deve essere rilasciata una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno.

In caso di rientro senza l'autorizzazione: arresto da 2 a 6 mesi + accompagnamento immediato alla frontiera.

Non si applica l'accompagnamento immediato alla frontiera per lo straniero che, entrato clandestinamente ed espulso sotto la "vecchia" legge, dimostri di essere entrato in Italia prima dell'entrata in vigore della legge 40/98.

Per costoro il questore può disporre il collocamento presso un Centro di Permanenza Temporanea.

2* ESPULSIONE COME MISURA DI SICUREZZA (art.13 legge 40/98)

Viene disposta dal giudice penale:

- in occasione di una condanna nei casi previsti dal codice penale
- oppure quando lo straniero sia condannato per uno dei delitti previsti dagli artt. 380 e 381 del c. p. p.

a condizione che: risulti socialmente pericoloso.

Essendo questa espulsione una misura di sicurezza, è soggetta agli usuali mezzi di riesame da parte del Giudice di sorveglianza.

Nel caso che questi valuti non più sussistente la pericolosità sociale, può revocare la misura dell'espulsione.

3* ESPULSIONE COME SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA PENA (art.14 legge 40/98)

Viene disposta dal giudice penale:

- in occasione di una condanna per un reato non colposo
- in occasione di una sentenza patteggiata (art.444 c. p. p.)

In entrambi casi solo quando:

- si tratti di straniero clandestino o che abbia perso, per revoca o ritardo, il permesso di soggiorno, o che appartenga ad una delle categorie di cui alle leggi n.1423/56 o n.575/65 e
- ritenga di erogare una pena detentiva entro i due anni e
- non sussistano le condizioni per la sospensione condizionale della pena e
- si possa eseguire immediatamente l'espulsione (cioè quando non vi siano dubbi sull'identità dello straniero)

In tali casi il giudice sostituisce la pena detentiva con l'espulsione, con divieto di rientro per un periodo non inferiore a 5 anni (non è stabilito il tempo massimo, ma solo quello minimo).

La misura è immediata e viene adottata anche con la sentenza non irrevocabile.

IL COLLOCAMENTO NEI CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA (art.12)

Il Questore può emettere un provvedimento di collocamento dello straniero espulso presso un Centro di Permanenza temporanea quando:

- non è possibile eseguire immediatamente l'espulsione per:
- motivi di soccorso
- per accertamenti in ordine all'identità dello straniero
- per acquisire i documenti di viaggio
- per indisponibilità del vettore
- il periodo di collocamento non può essere superiore a 20 gg, eventualmente prorogabili di ulteriori 10gg.

DIVIETI di ESPULSIONE (ART.17)

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

Non può essere disposta l'espulsione nei confronti di:

- lo straniero che possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche, ecc.
- lo straniero che possa essere rinvioato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

Non può essere disposta l'espulsione, se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, nei confronti di:

- stranieri minori di anni 18, salvo il diritto a seguire il genitore espulso
- stranieri titolari di carta di soggiorno (salvo che appartenenti ad organizzazioni malavitose + espulsione ministeriale)
- stranieri conviventi con parenti entro il 4° grado o con il coniuge italiani
- donne in stato di gravidanza o nei 6 mesi dal parto

MISURE DI PROTEZIONE SOCIALE

Viene rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sociale a:

- colui/colei che tentano di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita a delitti di sfruttamento della prostituzione o di cui all'art.380 cpp

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

a condizione che:

- siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento
- emergano concreti pericoli per la sua incolumità in conseguenza:
 - a) del tentativo di sottrarsi alla violenza ed allo sfruttamento
 - b) o in conseguenza delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio

Le condizioni devono essere accertate:

- nel corso di operazioni di polizia
- nel corso di indagini
- nel corso di un procedimento penale
- nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali

Procedura: viene rilasciato il permesso speciale:

- su proposta del Questore, con il parere favorevole del procuratore della Repubblica
- anche su proposta del procuratore della Repubblica

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

- il parere o la proposta vengono comunicati al questore, insieme agli elementi da cui risulti la sussistenza delle indicate condizioni, con particolare riferimento a:

a) gravità ed attualità del pericolo

b) rilevanza del contributo offerto per l'efficace contrasto dell'org. Criminale o per l'individuazione o cattura dei responsabili

Obbligo:

- partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale: le modalità devono essere comunicate al Sindaco

Effetti:

- il permesso di soggiorno ha durata 6 mesi, rinnovabile per l'anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia

- consente l'accesso a:

a) servizi assistenziali

b) studio

c) iscrizione liste collocamento

d) lavoro

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

Alla scadenza del permesso, può essere rinnovato se:

- è in corso un rapporto di lavoro
- per motivi di studio se vi è iscrizione ad un corso di studio

Revoca:

- in caso di interruzione del programma
- in caso di condotta incompatibile con le finalità del programma
- quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio

Procedura:

- su segnalazione del procuratore della Repubblica
- su segnalazione dell'ente locale
- su accertamento del questore

I soggetti privati che possono attuare i programmi sono individuati dal regolamento di attuazione

Casi particolari:

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

Il permesso per protezione sociale può essere rilasciato allo straniero condannato:

- all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, a fine pena
- se la condanna è stata per reati commessi durante la minore età
- se ha dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale

Procedura:

- su proposta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale Minori
- su proposta del giudice di sorveglianza presso il Tribunale Minori

I DETENUTI STRANIERI

Per quanto riguarda la posizione dei detenuti stranieri, la legge non dispone nulla di specifico al riguardo.

L'art.5 della legge, tuttavia, stabilisce che il Regolamento di Attuazione della legge (da emanarsi entro 180 gg dall'entrata in vigore della legge 40/98: art.1, comma 6) potrà prevedere speciali modalità di rilascio di permessi di soggiorno anche per motivi di giustizia.

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

Si dovrà, dunque, attendere il citato Regolamento per verificare se ai detenuti stranieri è concesso un permesso di soggiorno e se sia valido anche per lo svolgimento di attività lavorative.

Le principali novità in materia di respingimento ed espulsione introdotte dalla legge n.40 del 6 marzo 1998 (entrata in vigore il 27.03.98).

La nuova legge modifica completamente la previgente disciplina dell'allontanamento dello straniero dall'Italia, delineando tre ipotesi di espulsione ed il respingimento.

IL RESPINGIMENTO (art.8 della legge 40/98)

Viene respinto ai valichi di frontiera:

- lo straniero che si presenta senza avere i requisiti previsti dalla legge sull'ingresso (processo di regolare visto)
- chi è già stato espulso.

Verrà respinto anche dagli altri Stati Europei che aderiscono al Trattato di Shengen.

Viene riaccompagnato alla frontiera:

- lo straniero che entra sottraendosi ai controlli di frontiera ed è formato all'ingresso o subito dopo
- lo straniero privo dei requisiti per l'ingresso, che è stato ammesso temporaneamente in Italia per necessità di pubblico soccorso (da non confondersi con l'ingresso per motivi umanitari di cui all'art.18)

La norma prevede alcuna forma scritta per l'adozione del provvedimento di respingimento, che parrebbe, dunque, un'attività materiale della polizia di frontiera, la quale ha il solo obbligo di registrare il respingimento.

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

Si ritiene, tuttavia, che possa essere applicato al caso di speciale l'art.3 della legge

n.241/90, secondo cui tutti i provvedimenti amministrativi devono essere adottati in forma scritta e motivata.

Il respingimento non può essere adottato:

- per i richiedenti rifugio e asilo politico
- per coloro che sono ammessi per protezione umanitaria

AMBIENTE E IGIENE

Cosa dice la legge

L'articolo 5 della legge n. 354/75 prevede che "gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune", mentre all'articolo 6 della stessa legge si prevede che questi locali siano "di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura, areati, riscaldati (...) e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale".

LA CELLA

Il D.P.R. n. 431/76 fornisce ulteriori indicazioni, prevedendo che, qualora il /la detenuto/a non sia in grado, per motivi di salute, il provvedere alla pulizia della propria cella, questa deve essere effettuata a cura di detenuti/e retribuiti (articolo 6).

La legge prevede che il materiale necessario sia per la pulizia della cella che per l'igiene personale venga messo a disposizione gratuitamente dall'amministrazione penitenziaria (legge n. 354/75, art.8 e DPR n. 431/76 art. 8). Altri generi possono essere acquistati presso gli spacci interni, a spese del /la detenuto/a.

IGIENE E PREVENZIONE

Da ricordare

In ambiti di vita collettiva, quali il carcere, vanno seguiti con maggior attenzione le norme elementari di igiene, per ridurre il rischio di contagio causato da microrganismi (batteri, virus, protozoi), funghi e parassiti.

Nota bene

Le norme che è utile osservare sono molto semplici. Vanno innanzitutto richiesti detersivi e detergenti necessari alla pulizia di lavandini e sanitari, che è meglio pulire ogni volta dopo che li si è usati, se sono in comune con altre persone.

I detergenti vengono forniti, per legge, dall'amministrazione penitenziaria. E' consigliabile usare saponi liquidi - si possono acquistare- con l'apposito erogatore e non le saponette, che sono spesso fonte di infezioni: certi microbi si moltiplicano addirittura dentro di esse e spesso gli spazi del lavandino su cui le saponette sono appoggiate diventano vere e proprie colture di germi.

Gli asciugamani, i pettini e le spazzole vanno usati personalmente e non scambiati. Questo vale naturalmente anche per lo spazzolino da denti.

Le stoviglie fornite in carcere sono spesso in materiale plastico, di per sé poco igienico. Se possibile, è bene lavarle accuratamente con l'acqua calda e sciacquarle ripetutamente, per evitare che rimangano tracce di detersivo.

Da ricordare

Alcune semplici norme di igiene sono importanti anche per la prevenzione di certe forme di **epatite**, in particolare l'epatite B, chiamata anche "da siringa" perché colpisce frequentemente chi consuma droghe per via endovenosa.

L'epatite è una malattia che provoca gravi danni e causa la morte delle cellule del fegato. E' un malattia virale: nel caso dell'epatite B, il virus si trova nel sangue, nella saliva, nello sperma e nelle secrezioni vaginali delle persone infettate. Nel caso dell'epatite A, il virus è presente in cibi infetti, come verdure o frutti di mare non ben lavati.

A causa dell'abitudine di molti consumatori di droghe a scambiare aghi e siringhe usati per l'iniezione, l'epatite di tipo B è quella più diffusa tra loro. Le possibilità di contagio sono, appunto, il passaggio di siringhe sporche di sangue infetto, i rapporti sessuali non protetti dal preservativo, il passaggio del virus da madre e feto.

Come si può fare

Come per l'HIV, anche per l'epatite B la prevenzione è possibile:

- ♦ non scambiando la siringa con altri
- ♦ usando il preservativo nei rapporti sessuali
- ♦ non usando spazzolini da denti, rasoi ecc. in comune.

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

E' inoltre importante:

- ♦ curare al massimo la pulizia dei servizi igienici
- ♦ curare al massimo la pulizia di piatti e bicchieri: il virus dell'epatite resiste molto a lungo (molto più di quello dell' Aids) sugli oggetti, che vanno pertanto sempre puliti con scrupolosità.

Da ricordare

Ambiente e alimentazione influiscono sullo stato di salute, in modo significativo, particolarmente per le malattie dell'apparato respiratorio.

Una di queste, la **tubercolosi** (TBC), è contagiosa, e per prevenirla è necessario il rispetto di alcune semplici norme igieniche, soprattutto in ambienti sovraffollati come spesso sono le carceri.

La TBC è una malattia dei polmoni, è cronica (cioè dura a lungo) e si può trasmettere con facilità attraverso saliva, catarro ecc.

E' una malattia che si può curare, ma solo con l'aiuto del medico e intervenendo con tempestività.

Per questo, è utile rivolgersi al medico se si nota che:

- ◆ si tossisce molto spesso, soprattutto al risveglio e se la tosse non smette
- ◆ il catarro presenta tracce di sangue
- ◆ la voce cambia tono, diventa più bassa e rimane così nel tempo
- ◆ si accusano dolori al petto e alla parte superiore della schiena
- ◆ si è spesso stanchi senza averne motivo.

La TBC colpisce più facilmente le persone giovani, quelle che hanno una costituzione gracile, coloro che hanno un'alimentazione non abbastanza sana, chi vive in un ambiente malsano e chi convive con persone che hanno già contratto la TBC.

Cosa si può fare

Se si accusano i sintomi descritti sopra, rivolgersi subito al medico per verificare il proprio stato di salute e, in caso, ricevere le cure necessarie.

Ricordare che esiste anche un vaccino contro la TBC: il medico può fornire a questo proposito tutte le informazioni.

Osservare alcune semplici norme igieniche aiuta a prevenire il contagio:

- ♦ non lasciare sparsi nell'ambiente oggetti che possono avere tracce di saliva o catarro, come fazzoletti usati ecc, usare preferibilmente fazzoletti di carta e gettarli sempre accuratamente nel contenitore della spazzatura
- ♦ non sputare per terra
- ♦ tenere al coperto cibi e generi alimentari, anche per evitare il contatto con insetti
- ♦ aerare l'ambiente: l'aria viziata non aiuta certo l'organismo a resistere alle infezioni.

ALIMENTAZIONE

L'alimentazione è assicurata dall'amministrazione penitenziaria, deve essere adeguata "all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima" (articolo 9 legge n. 354/75) e prevede tre pasti

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

giornalieri (articolo 11 del D.P.R. n. 431/76). Quantità e qualità sono regolate dalle tabelle a questo scopo approvate con decreto ministeriale. Inoltre è consentito l'acquisto di generi alimentari a proprie spese presso lo spaccio dell'impresa autorizzata a vendere merci diverse all'interno del carcere, nonché la cottura di cibi all'interno delle celle.

Nota bene

La stessa legge prevede l'istituzione in ogni carcere di una "rappresentanza di detenuti o internati designati mensilmente per sorteggio che controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto".

Questa commissione, che è composta di tre detenuti/e, cui partecipa anche un delegato del direttore, assiste "al prelievo dei generi vittuari, ne controlla la qualità e la quantità, verifica che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto" (articolo 9 della legge 354/75 e articolo 12 D.P.R. n. 431/76). Questa commissione ha anche il potere di controllare la qualità e i prezzi dei generi venduti allo spaccio, che comunque, per legge, non possono superare quelli comunemente praticati nel luogo dove sorge il carcere. I prezzi vengono periodicamente controllati dall'autorità comunale, e le informazioni in merito ricevute dal direttore vanno comunicati ai/alle detenuti/e componenti la commissione.

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

Se i/le detenuti/e hanno un parere divergente da quello del rappresentante del direttore, hanno il diritto di esprimerlo direttamente e motivarlo davanti al direttore.

Per le persone con problemi di salute, è previsto un vitto specifico, così come per le donne incinte o puerpere (vedi cap. 6). Spesso il cosiddetto "visto in bianco" è standard per tutti i/le detenuti/e, a prescindere dalle singole patologie. Per richiedere un vitto specificamente adeguato alla propria condizione di salute, è bene parlare con il medico, il quale può prescrivere una dieta appropriata cui l'amministrazione deve provvedere.

SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE DI BOLOGNA

Il Comune di Bologna è presente all'interno della Casa Circondariale con un servizio di informazione per detenuti, comprensivo di mediazione linguistica e socio - culturale per stranieri.

Le funzioni di competenza dello sportello sono relative a:

1. ascolto e informazione su aspetti riguardanti le problematiche personali, in special modo in riferimento al mondo esteno: rapporti con famiglia, parenti, conviventi, autorità rappresentanti sul territorio il proprio Paese d'origine (Consolato);
2. informazione su diritti e situazioni di tipo lavorativo - previdenziale, ascolto delle esigenze di tipo formativo;
3. supporto di tipo socio - culturale - ricreativo, anche attraverso un'informazione sulle iniziative organizzate e servizi presenti all'interno dell'Istituto (formazine, orientamento, letture, ecc.) e su altre iniziative esistenti sul territorio (associazioni etniche, culturali, ecc.);
4. informazione sulle possibilità giuridico - amministrative di mettere in atto progetti socio - assistenziali e sanitari post - penitenziari (principalmente in rapporto alle recenti normative: Legge 165/98, detta legge Simeone e Legge 40/98 sull'immigrazione).

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)

Lo sportello, dopo aver ascoltato le esigenze dei detenuti attraverso colloqui, trasmetterà le questioni di competenza del Comune al Servizio Sociale Adulti (SSA) ed all'Istituzione per i Servizi all'Immigrazione (ISI), per cercare di individuare risposte ai problemi.

Chi desidera richiedere un colloquio deve compilare una richiesta scritta su un apposito modulo - con allegata la cosiddetta "domandina" (mod. 393) - disponibile presso gli scrivani del piano.

I colloqui saranno effettuati da operatori in grado di effettuare colloqui e attività di traduzione simultanea in lingua araba, albanese, inglese, francese, oltrechè naturalmente colloqui in italiano. I colloqui avvengono sul piano, sulla base delle seguenti condizioni: i condannati saranno autorizzati dal Direttore, per gli imputati sarà chiesto il nulla - osta all'autorità giudiziaria.

All'esterno del carcere ci si può rivolgere a:

- ♦ per gli stranieri: ISI (Istituzione per i servizi all'immigrazione del Comune di Bologna)-

Via Drapperie, 6 - Tel. 233338

- ♦ per gli italiani: SSA (Servizio Sociale Adulti del Comune di Bologna)

Via Sabatucci, 2 - Tel. 245156

OPUSCOLO INFORMATIVO MULTILINGUE PER DETENUTI STRANIERI

Strumento elaborato nell'ambito della sperimentazione iniziale per il progetto regionale Sportelli informativi e mediazione per detenuti negli Istituti penitenziari della regione Emilia Romagna.

Apertura Sportello informativo presso l'Istituto penitenziario di Bologna (anno 1999)